

Cass., 20 novembre 2018, n. 29828

Con tale pronuncia, la Suprema Corte compie una rassegna puntuale degli elementi costitutivi il modello di responsabilità *de qua*, evidenziando la relatività sottesa alle concettualità fondative (sicurezza, responsabilità, difetto e rischio), nonché esaminando la distribuzione, su di un piano teorico e pragmatico – operativo, dell'onere probatorio, con la sua ripartizione tra produttore e danneggiato.

Cass., 13 agosto 2015, n. 16808

In tema di responsabilità per danni da prodotto difettoso, gli obblighi gravanti sul produttore non possono ragionevolmente estendersi all'impiego di materiali o all'adozione di cautele specifiche, tali da reggere anche ad un uso del prodotto univocamente prospettato all'utente come non conforme a minimali modalità di utilizzo, corrispondenti a regole di comune prudenza, né particolarmente gravose né implicanti apprezzabili limitazioni nell'impiego del bene. Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha escluso la responsabilità del fabbricante per i danni subiti dall'attore a seguito dello scoppio dello pneumatico di una ruota di un carrellino pieghevole, che lo stesso danneggiato aveva gonfiato adoperando il compressore ad una pressione superiore a quella massima, chiaramente indicata sulla ruota da gonfiare.

Cass., 28 luglio 2015, n. 15851

La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Ne consegue, pertanto, che incombe sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni di cui all'art. 127 c. cons.

Cass., 7 maggio 2015, n. 9254

L'assicurazione della responsabilità civile "da prodotti difettosi", salvo diverso accordo delle parti, ha per oggetto il solo rischio attinente contemplati dall'art. 114 ss. c. cons. e non quelli derivanti da inadempimento contrattuale e consistenti nelle perdite commerciali provocate dei vizi della merce venduta.

Cass., 29 maggio 2013, n. 13458

La disciplina del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 (ora confluita negli artt. da 114 a 127 c. cons.) ha per oggetto il «danno da prodotti difettosi» e prevede un tipo di responsabilità che prescinde dalla colpa del produttore, conseguendo alla mera «utilizzazione» del prodotto difettoso da parte della vittima. Ne consegue che legittimati a far valere la pretesa risultano tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'«utilizzatore» in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all'utilizzatore non professionale.

Cass., 26 luglio 2012, n. 13214

I ricorrenti, a seguito di incendio divampato nella propria abitazione, rilevavano la responsabilità della società produttrice della bombola di gas che utilizzavano per la stufa. La sentenza rileva che, nell'ipotesi di responsabilità per danno da prodotti difettosi, il danneggiato deve provare il danno, il difetto e il nesso causale tra difetto e danno, osservando che ciò può avvenire per presunzioni e per valutazioni di probabilità, partendo dal presupposto che il prodotto, di per sé, non deve causare danni. Nel corso del giudizio è stata adeguatamente provata l'esistenza di un difetto della bombola, in quanto presentava una guarnizione di tipo composito che avrebbe potuto

comportare un'accidentale fuoriuscita di gas. Tale circostanza, adottando la regola della preponderanza dell'evidenza secondo il principio del "più probabile con non", è da ritenersi sufficiente per collegare il difetto del prodotto al danno.

Cass., 13 dicembre 2010, n. 25116

Il combinato disposto degli artt. 5 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 e 7 l. 11 ottobre 1986 n. 713 (applicabili *ratione temporis*, essendo oggi la prima di tali norme abrogata dal d.lg. 6 settembre 2005 n. 206, e la seconda modificata dall'art. 5 d.lg. 24 aprile 1997 n. 126) impone che i prodotti cosmetici siano fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute nelle normali condizioni di impiego. Ciò però non conduce a concludere che, per i prodotti cosmetici, il livello di sicurezza prescritto, e al di sotto del quale il prodotto deve considerarsi difettoso, sia quello della sua innocuità e che per i predetti prodotti, la responsabilità del produttore assuma i caratteri propri di una responsabilità oggettiva assoluta, legata solo alla prova del nesso di causalità tra l'uso del prodotto ed il danno alla salute che ne è derivato. Tale combinato disposto, infatti, pone a carico del produttore una presunzione di responsabilità a condizione che il danno risulti arrecato dal prodotto in condizioni di impiego normale, intendendosi per tale quello corrispondente alle caratteristiche del prodotto ed alle istruzioni fornite dal produttore. Pertanto, la circostanza che un prodotto cosmetico (nella specie, gel abbronzante) abbia arrecato danni alla salute dell'utilizzatore non è di per sé sufficiente per ritenere sussistente la responsabilità del produttore.

Cass., 1° giugno 2010, n. 13432

La tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal d.P.R. n. 224 del 1988, oggi trasfusa nel Codice del consumo di cui al d.lg. n. 206 del 2005, configura in capo al produttore o all'importatore del prodotto nella Comunità europea una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto. Ai sensi di tale disciplina sul fornitore incombe, a tutela della parte debole ed in ragione del generale principio di solidarietà sociale, un onere di informazione per consentire un'effettiva individuazione del produttore qualora questi non sia individuato. L'adempimento di questo onere esonera il fornitore da ogni responsabilità.